

COMUNE DI CORTEMAGGIORE

PROVINCIA DI PIACENZA

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 17 Data 27/06/2021	Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: Validazione piano economico finanziario e approvazione delle Tariffe Tari: anno 2021.
--	--

L'anno 2021, il giorno 27 del mese di Giugno, il Revisore Unico esprime il proprio parere sulla proposta di deliberazione di consiglio comunale *“Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: Validazione piano economico finanziario e approvazione delle Tariffe Tari: anno 2021.arere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: Modifiche per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) 2021: Modifiche e Integrazioni.”*

L'Organo di Revisione,

Visti ,

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 10 gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicatisino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); - l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti TARI

Visti inoltre, - l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995; - l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga... (lett. f);
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento " (lett. h);
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;

Richiamata, la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A — delibera n. 443/2019), sia poi validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa, in caso positivo, procede all'approvazione;

Viste, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

Dato atto che, all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Cortemaggiore, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011; nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Preso atto che con delibera di Atersir n. 24 del 7 Giugno del 2021 è stato approvato il Piano economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2021 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Piacenza, e che per il Comune di Cortemaggiore lo stesso è così riassunto:

- Piano Economico Finanziario grezzo trasmesso dal soggetto gestore ammonta ad € 468.905,36; - integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dall'Amministrazione Comunale 148.198,92 e che quindi lo stesso ammonta complessivamente ad € 618.104,28;(vedi allegato A) - ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è stato corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) relazione che illustrativa sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso atto inoltre che lo stesso è stato integrato con i dati previsionali della scontistica prevista dal regolamento per un importo di € 40.000,00 e ridotto per il contributo ministeriale per le istituzioni scolastiche pari ad 3.500,00 e che per tanto il Piano economico finanziario risulta complessivamente pari ad € 654.604,28

Non rientrano tra gli sconti da finanziare con la Tari quelli derivanti dagli sconti alle attività danneggiate dall'emergenza Covid, finanziati con contributi statali quantificati in € 33.622,00 circa;

Richiamate le "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni" del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio ...";

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 5 gennaio 2021 è precisato che "...per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF)...";

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 1 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

... il comma 653, a mente del quale A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...". il comma 654 ai sensi del quale In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ..."; il comma 683, in base al quale " .Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della L. 147/2013", pubblicate in data 29 dicembre 2020 dal MEF quanto della successiva Nota di Approfondimento IFEL del 05.01.2021, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2021 relativamente al Comune di Cortemaggiore è complessivamente pari ad € 706.489,26;

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta inferiore all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato;

Considerato il decreto legge n. 41 del 22/03/2021 "Decreto sostegni" che all'art. 30 comma 5 dispone che: Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.

296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i



regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021

Visto il Piano Economico Finanziario alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021 di € 654.604,28, così ripartiti:

COSTI FISSI	€ 264.470,24
COSTI VARIABILI	€ 390.134,04

Rilevato che:

■ il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020 e conforme ai limiti di cui all'art. 3 MTR;

■ la norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 — Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani — la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate; La ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita come segue:

66,58 % a carico delle utenze domestiche;

33,42% a carico delle utenze non domestiche in ragione dell'effettiva produzione di rifiuti urbani;

Vista la delibera C.C. n. 25 del 28/07/2020 con la quale ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L 17 marzo 2020, n. 18, in deroga alle previsioni di cui all'art. 1, commi 654 e 683 della Legge 27 dicembre 103, n.

147 sono state approvate le tariffe adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020;

Vista altresì la successiva delibera C.C. n. 39 del 29/12/2020 con la quale in coerenza con la previsione di cui al summenzionato art. 107, comma 5, del D.L n. 18 del 2020 è stato preso atto del Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e definito che il conguaglio di euro 12.452,11 è stato finanziato interamente dal Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 660 della legge n. 147 del 2013, mediante il ricorso alle risorse di cui agli artt. artt. 106 del dl n. 34 del 2020 e 39 del dl 104 del 2020;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2021, relativa alle utenze domestiche e relativa alle utenze non domestiche ed il listino prezzi degli svuotamenti aggiuntivi

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è stato affidato per l'anno 2021 ad IREN Ambiente spa, come da determina n. 040 del 9/02/2021;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 — ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000; Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

VISTO Inoltre

- Il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs 267/2000;
- Il parere favorevole del Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49 1 comma del D. lgs 267/2000 in ordine alla regolarità contabile;
- Del parere favorevole del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 1 comma del D. lgs 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Data 27/06/2021

II REVISORE UNICO

Dott.ssa Barbara De Giacomi

